



Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI**

N. generale **1379** del **18/07/2022**

OGGETTO: ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. VARIAZIONE N. 2/2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 19/07/2022 al 03/08/2022.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Settore Risorse Finanziarie e Tributi

OGGETTO: ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. VARIAZIONE N. 2/2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
del Settore Risorse Finanziarie e Tributi
su proposta del Servizio Contabilità Pubblica e Bilancio

Premesso che:

- l'art. 175, comma 5 *quater*, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce la competenza del Responsabile del Servizio Finanziario in tema di variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-*quinquies*;
- l'art. 187, comma 3-*ter*, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo periodo, stabilisce che: *"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*
 - a) *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
 - b) *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
 - c) *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
 - d) *derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse";*
- l'art. 239, primo comma, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'Organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del Responsabile finanziario e dei Dirigenti, a meno che il parere dei Revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'Organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso

dell'esercizio provvisorio;

- l'art. 20, secondo comma, del vigente Regolamento di Contabilità (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156/357/514 – 1410M del 22.12.2014) richiama la disciplina dell'art. 175, comma 5-*quater* del TUEL per le variazioni di competenza dei Dirigenti;
- con delibera di Giunta comunale n. 125 del 07.04.2022 ad oggetto "*Approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto anno 2021 e contestuale applicazione di avanzo vincolato in esercizio provvisorio ex art. 175, comma 5-bis e art. 187, comma 3-quinquies del TUEL*" è stata applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti in parte corrente, pari ad euro 25.172,35;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 17.05.2022 ad oggetto "*Artt. 227 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021*", è stato approvato il Rendiconto 2021 che pur presentando un disavanzo di amministrazione di euro 66.938.616,09, comprende una parte accantonata e vincolata, così ripartita:
 - parte accantonata: euro 98.707.870,14;
 - parte vincolata: euro 22.276.366,53;
 - parte destinata agli investimenti: euro 450.649,92;
- con successiva deliberazione n. 69 del 08.06.2022 ad oggetto "*Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati*" il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con la sopra menzionata deliberazione è stata applicata parte dell'avanzo di amministrazione 2021 e più precisamente:
 - avanzo di amministrazione 2021 accantonato per euro 627.557,36 per spese indistinte di parte corrente;
 - avanzo di amministrazione 2021 vincolato per euro 2.441.264,57, di cui avanzo vincolato:
 - da vincoli di Legge per euro 1.201.069,90 in parte corrente
 - da Trasferimenti per euro 1.240.194,67 in conto capitale;
- con determinazione dirigenziale n. 1186 del 21.06.2022 ad oggetto "*Art. 175, comma 5 quater, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i - Variazione n. 1/2022 al bilancio di previsione 2022/2024 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2021*", con la quale è stata applicata parte dell'avanzo di amministrazione vincolato 2021 di parte corrente per euro 79.306,00;

Tutto ciò premesso,

Preso atto che:

- l'art. 37-*ter* (*Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia*) del D.L. n. 21 in data 21 marzo 2022, avente ad oggetto: "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina*", convertito con modificazioni in Legge n. 51 in data 20 maggio 2022 e successivamente integrato dall'art. 40 del D.L. n. 50 in data 17 maggio 2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91 in data 15 luglio 2022 introduce la possibilità di utilizzare - per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e per gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali e riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019 - gli "*avanzi Covid*", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "*Fondone*") di cui all'articolo 1, comma 822, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie;

- con la FAQ n. 49 del 1° giugno 2022 la Ragioneria Generale dello Stato – MEF conferma quanto previsto dall'art. 37-ter del Decreto "Taglia Prezzi" in merito alle possibili risorse a disposizione degli enti destinabili al finanziamento dei maggiori costi per l'energia elettrica (*a cui ora è possibile aggiungere anche per gas in forza del richiamato art. 40 del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022*);
- l'applicazione dei criteri summenzionati comporta per questo Ente il seguente raffronto economico:

a. Fabbisgno previsto a bilancio esercizio 2022		7.319.500,00 euro
b. Impegnato competenza di esercizio 2019	-	6.267.201,77 euro
c. Differenza lorda finanziabile con "fondone"	=	1.052.298,23 euro
d. Trasferimenti statali già erogati	-	345.549,00 euro
e. Somma applicabile per maggior costo	=	706.749,23 euro
- la presente applicazione di avanzo vincolato non rientra tra quelle previste dall'art. 1, comma 898, della Legge n. 145 in data 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: "*nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione*" e pertanto non comporta abbattimento della somma massima applicabile per i Comuni in disequilibrio finanziario;
- le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri;

Considerato che alla luce della sopraindicate richieste si reputa opportuno e conforme, pertanto, applicare al bilancio di previsione 2022 le quote come sopra descritte e riepilogate nel prospetto denominato "*Variazione di bilancio - Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 – Variazione n.2/2022*" (**ALLEGATO 1** al presente provvedimento) e, precisamente euro 706.749,23 in parte corrente;

Rilevato che il Dirigente Responsabile *ad interim* del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e *Smart City* ha messo in evidenza i capitoli di spesa corrente con maggiori necessità di ulteriore stanziamento, tenuto conto dei rincari dei prezzi dell'energia e del gas avvenuti nell'anno in corso in apposito elenco che si allega al presente atto (**ALLEGATO 2**);

Constatato che, a seguito della presente applicazione dell'avanzo disposta con il presente atto, ancorché esclusa dai vincoli di cui alla summenzionata norma dell'art. 1, comma 898, della Legge n. 145 in data 30 dicembre 2018, la situazione riepilogativa dell'avanzo di amministrazione 2021 vincolato ancora da applicare in parte corrente ammonta ad euro 3.413.756,63, mentre rimangono inalterati gli importi delle altre tipologie di avanzo;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 118/2011, Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "*Armonizzazione contabile*", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali e tutte le successive modificazioni ed integrazioni intervenute;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 16.05.2019 avente per oggetto "*Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05.02.2019 - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 7 agosto 2019 ad oggetto "*Art. 243bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale*";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 08.06.2022 avente per oggetto

“Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 01.04.2021: art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23.06.2022 ad oggetto *“Piano della Performance anno 2022 -2024 –P.E.G 2022-2024 Parte Contabile. Approvazione”* è stato approvato anche il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – parte contabile
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Comunale (da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31.03.2015);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*) con particolare riferimento all'art. 107;
- l'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato *“Controllo di regolarità amministrativa contabile”*;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22 dicembre 2014;
- il Decreto Sindacale n. 38 del 14.07.2022 con cui è stato conferito al dott. Antonello Paolo Zaccone l'incarico di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

Attestata ai sensi dell'articolo 147 *bis*, primo comma, del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Dirigente, dott. Antonello Paolo Zaccone;
- la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, dott. Antonello Paolo Zaccone.

Il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, dichiara di averlo preventivamente controllato, ne attesta, ai sensi dell'art.147 bis, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. la regolarità e la correttezza e

DETERMINA

- 1) di applicare in questa sede, per le motivazioni sopra esposte e ai sensi dell'art. 37-*ter* (*Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia*) del D.L. n. 21 in data 21 marzo 2022, avente ad oggetto: *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”*, convertito con modificazioni in Legge n. 51 in data 20 maggio 2022 e successivamente integrato dall'art. 40 del D.L. n. 50 in data 17 maggio 2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91 in data 15 luglio 2022, quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato 2021 in parte corrente pari ad euro 706.749,23, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 5-*quater*, lett. c);
- 2) di approvare la variazione al bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa, annualità 2022, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione **(ALLEGATO 1)**;
- 3) di prendere atto che, in conseguenza dell'attuale variazione al bilancio di previsione 2022-2024, gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, D. Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni, risultano rispettati;
- 4) di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione Contabile per le verifiche da effettuare in sede di rendiconto 2022 ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), T.U.E.L.;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b2) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non necessita il parere dell'Organo di Revisione Contabile.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Antonello Paolo ZACCONE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZACCONE ANTONELLO PAOLO in data 18/07/2022
ZACCONE ANTONELLO PAOLO in data 18/07/2022